

YOYOMANIACS Associazione Italiana YoYo

Associazione senza scopo di lucro

(Approvato dall'assemblea dei soci del 08/11/2009)

Articolo 1. Sede e denominazione

Si è costituita, con sede in sede in Milano, via Barrili 31, una Associazione senza scopo di lucro operante a livello nazionale nei settori ricreativo e culturale che assume la denominazione YOYOMANIACS Associazione Italiana YoYo

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica della prima Assemblea.

L'Associazione ha carattere volontario e democratico, la sua attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed opera per fini ricreativi, culturali e solidali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

Articolo 2. Scopi

L'Associazione si propone di:

- a. propagandare e sviluppare, in modo predominante, l'apprendimento, la pratica e la conoscenza del gioco dello yo-yo nei suoi principali stili e in tutte le sue più disparate manifestazioni.
- b. di approfondire e di promuovere il gioco dello yo-yo, le sue basi, lo sviluppo di performance creative legate all'utilizzo dello yo-yo.
- c. promuovere, in ogni maniera, qualsiasi forma di espressione artistica e/o creativa, atta ad esprimere l'individualità umana, anche e soprattutto attraverso la promozione, l'allestimento e l'organizzazione, diretta e/o indiretta, di qualsiasi tipo di spettacolo, esibizione o simile, avvalendosi anche di software, video, audiovisivi e quant'altro affine.
- d. organizzare, gestire, promuovere corsi, stage, eventi competitivi e non competitivi, seminari di studio e gruppi di ricerca necessari per l'accrescimento intellettuale, culturale e spirituale di tutti gli Associati aderenti all'associazione.
- e. promuovere e gestire attività culturali e ricreative anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo, che siano affidati da privati o pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende e società di ogni genere, nonché intraprendere qualsiasi attività che sia ritenuta utile e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale
- f. sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia
- g. costituire, compatibilmente con le possibilità e gli spazi a disposizione, una serie di punti di incontro, anche su Internet, per approfondimenti personali degli Associati sugli argomenti concernenti le attività culturali di cui allo scopo sociale, organizzare gruppi per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative
- h. per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 3. Associati

Il numero degli Associati è illimitato.

Possono essere Associati dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli, senza distinzione di razza, sesso, opinioni politiche, credo o condizioni sociali.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La vita associativa si svolge nel rispetto del principio di democrazia interna.

Articolo 4. Modalità di iscrizione Associati

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, con le modalità definite dal Regolamento (o in mancanza da delibera del Consiglio Direttivo), impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale. E' compito del Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta la comunicazione e motivazione avverrà per iscritto e sarà accompagnata dalla restituzione della quota associativa eventualmente già versata; l'interessato potrà presentare ricorso per iscritto sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione raggiungibile. Se il Direttivo non si sarà pronunciato entro 30 giorni l'iscrizione si intenderà automaticamente ratificata.

Articolo 5. Diritti e doveri degli Associati

La qualifica di Associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Gli Associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato che abbia compiuto i 14 anni il diritto di voto nelle Assemblee.

Per gli Associati con età inferiore ai 14 anni il diritto di voto competerà all'esercente la patria potestà.

Articolo 6. Contributo associativo

I nuovi Associati versano il contributo associativo annuale per l'anno in corso al momento della domanda di iscrizione.

Gli Associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale nell'entità ed entro la data che saranno definiti dal Regolamento o in mancanza deliberato dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il contributo non potrà mai essere restituita al Associato.

La delibera del Consiglio Direttivo verrà sottoposta alla ratifica dall'Assemblea in occasione della prima convocazione raggiungibile o comunque in quella indetta per l'approvazione del Bilancio annuale.

Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7. Recesso - Esclusione - Sospensione

La qualità di Associato si perde:

- per decesso;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione;

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'Associato che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale potrà essere sospeso con delibera del Consiglio Direttivo. Il pagamento delle quote sociali arretrate fa cessare la sospensione del Associato. gli Associati sospesi non hanno diritto:

- a frequentare i locali dell'Associazione,
- a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa,
- a usufruire dei servizi messi a disposizione degli Associati;
- a partecipare alle elezioni degli organi dell'Associazione;
- a candidarsi per l'elezione negli organi dell'Associazione.

L'esclusione o la sospensione diventano operative dal momento della comunicazione scritta all'escluso e successiva annotazione nel libro Associati. L'escluso o sospeso se lo ritiene può presentare ricorso scritto entro 15 gg dalla ricezione della comunicazione scritta di esclusione/sospensione; il ricorso verrà esaminato in prima istanza dal Consiglio Direttivo e nel caso non venisse accolto verrà sottoposto dalla successiva Assemblea degli Associati, il cui responso è insindacabile.

Articolo 8. Eleggibilità alle cariche sociali

Si possono candidare a essere eletti alle cariche sociali tutti i soci che abbiano raggiunto il secondo anno di iscrizione all'Associazione, purché non siano sospesi.

Per le cariche che comportano responsabilità civile e/o verso terzi, si possono candidare solamente soci che hanno raggiunto la maggiore età al momento del voto.

Articolo 9. Fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni che diverranno di proprietà sociale.
- da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni di soci, Associazioni Pubbliche ed Enti privati; dai proventi del tesseramento degli associati.
- da eventuali fondi di riserva costituiti dagli avanzi di gestione.
- dagli utili derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o altre attività svolte che concorrano ad incrementare l'attivo sociale.

Tale patrimonio non può essere destinato per scopi diversi da quelli di cui all'Articolo 2 del presente statuto. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazioni.

Articolo 10. Esercizio Sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale viene elaborato il bilancio consuntivo relativo al esercizio precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso a cura del Segretario-Tesoriere. Tali bilanci, dopo essere stati recepiti dal Consiglio Direttivo, sono depositati presso la sede dell'Associazione e comunicati ai soci via posta e/o telematica nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione entro il 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. I bilanci approvati restano depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 11. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblee dei Soci
- Consiglio Direttivo

- Presidente e Vicepresidente
- Segretario-Tesoriere

Articolo 12. Assemblee

Le Assemblee possono essere Ordinarie o Straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria avviene, da parte del Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso telefonico e/o comunicazione in via telematica (email e/o forum dell'associazione) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 1 ora. Copia della convocazione deve anche essere affissa presso la sede dell'associazione.

Le riunioni di entrambe le Assemblee possono avvenire anche per via telematica e/o telefonica, tramite programmi di chat e/o videoconferenza o altri strumenti hardware/software adatti, a patto che esista il sistema di identificare univocamente i partecipanti, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta; verrà stampata e trascritta sul libro dei verbali dove verrà sottoscritta dal Presidente e Segretario della Riunione. Le modalità di convocazione, svolgimento e votazione saranno dettagliate dal Regolamento o in mancanza da una apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Entrambe le Assemblee Ordinaria e Straordinaria possono essere convocate dal Presidente ogni qualvolta ne venga deliberata la convocazione dal Consiglio Direttivo o venga richiesta da almeno la metà più uno dei soci.

Le richieste di convocazione di Assemblee da parte dei soci, completate di data di svolgimento, di luogo di svolgimento nel caso di assemblea normale o la richiesta della riunione per via telematica, di motivazione e di ordine del giorno proposto, vanno presentate al Presidente per iscritto a mezzo di lettera Raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della data richiesta per l'Assemblea, complete della sottoscrizione di tutti i richiedenti.

Il Presidente, verificato che il numero dei richiedenti corrisponde almeno alla metà più uno dei soci aventi diritto al voto, informa il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea possibilmente nella data richiesta e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta con preavviso di 15 giorni per la modalità normale e con preavviso di 7 giorni per la modalità telematica.

Nelle Assemblee ciascun Associato ha diritto ad un (1) voto.

Per i soci con età inferiore ai 14 anni il diritto di voto competerà all'esercente la patria potestà.

Ogni Associato presente in assemblea non può presentare più di una (1) delega di altro Associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa.

La verbalizzazione viene curata dal Segretario/Tesoriere, in caso di sua assenza viene nominato un Segretario verbalizzante dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali e le delibere dell'Assemblea devono essere portati a conoscenza degli Associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Articolo 13. Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo per l'anno in corso;
- b. deliberare i criteri relativi alla composizione ed al numero dei componenti il Consiglio Direttivo salvo che tali criteri non siano già inseriti in apposito regolamento;
- c. procede alla elezione di membri del Consiglio Direttivo tra gli Associati con le modalità specificate nel Regolamento se approvato;
- d. decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Direttivo

- e. approva gli eventuali Regolamenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo compreso quello per lo svolgimento delle Elezioni degli Organi; i punti del Regolamento relativi alle elezioni degli Organi possono essere modificati fino a 60 gg prima dell'Assemblea Elettiva
- f. può conferire la Presidenza Onoraria e revocarla ai sensi del successivo Articolo 20

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 14. Assemblea Straordinaria

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Per la modifica dello statuto occorrerà la presenza, in prima o in seconda convocazione, dei 3/4 degli Associati aventi diritto e delibererà a maggioranza dei presenti.

Le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con la presenza e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, ed in generale dalle Istituzioni, è competente il Consiglio Direttivo.

Articolo 15. Consiglio Direttivo

Il numero di componenti del Consiglio Direttivo è definito dall'Assemblea salvo che non sia indicato nel Regolamento.

I componenti del Consiglio restano in carica per una durata che sarà definita dal Regolamento ma non superiore a 5 anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività in via del tutto gratuita.

E' vietato a membri del Consiglio Direttivo, al Presidente e al Segretario-Tesoriere di ricoprire in Italia cariche sociali in altre associazioni ricreative e/o culturali nell'ambito della medesima disciplina, ma possono farlo in organizzazioni Internazionali e/o sovranazionali.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.

Le riunioni possono avvenire anche per via telematica e/o telefonica, tramite programmi di chat e/o videoconferenza o altri strumenti hardware/software adatti, a patto che esista il sistema di identificare univocamente i partecipanti, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta; verrà stampata e trascritta sul libro dei verbali dove verrà sottoscritta dal Presidente e Segretario della Riunione. Le modalità di convocazione, svolgimento e votazione saranno dettagliate dal Regolamento o in mancanza da una apposita delibera del Consiglio Direttivo..

La convocazione avviene mediante avviso telefonico e/o comunicazione in via telematica (email e/o forum dell'associazione) non meno di otto (8) giorni prima della adunanza per le riunioni normali e non meno di tre (3) giorni prima della adunanza per le riunioni telematiche.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza quello del Vicepresidente.

I verbali e le delibere del Consiglio Direttivo devono essere portati a conoscenza degli Associati.

Articolo 16. Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri che gli derivano dallo Statuto per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. recepire il bilancio consuntivo e preventivo, elaborato dal Segretario/Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c. deliberare annualmente l'entità dei contributi associativi, da sottoporre alla ratifica dell'assemblea della prima assemblea raggiungibile;
- d. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni distaccate nei luoghi o per i settori che riterrà più opportuni;
- g. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la sospensione e l'esclusione degli associati;
- h. promuovere l'attività dell'Associazione;
- i. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- j. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- k. potrà inoltre munirsi di tutti i permessi, le autorizzazioni e le licenze che dovessero rendersi necessarie per lo sviluppo delle attività svolte;
- l. spostare per necessità di forza maggiore o problematiche logistiche e organizzative la sede legale dell'Associazione, facendo ratificare tale decisione alla prima Assemblea raggiungibile.

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento delegare e ritirare le deleghe al Presidente o ad altri Associati per lo svolgimento delle più varie attività di sua competenza. I delegati riferiranno al direttivo delle attività svolte in relazione alle deleghe ricevute.

Articolo 17. Sostituzione componenti Consiglio Direttivo

In caso di mancanza, per dimissioni o decesso, di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a sostituirli, nominandoli tra i primi dei supplenti. Nel caso di mancanza di supplenti o di insufficienza degli stessi il Consiglio nomina i membri mancanti per cooptazione scegliendoli tra gli Associati che abbiano raggiunto il secondo anno di iscrizione, portando la relativa delibera a ratifica della prima assemblea raggiungibile.

I componenti subentrati durante il mandato decadranno al termine del mandato assieme agli altri componenti.

Se viene meno la maggioranza dei membri eletti, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti per il periodo fino al termine del mandato.

Articolo 18. Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva a quella di elezione del Consiglio Direttivo, tra i membri del Consiglio Direttivo stesso e rimangono in carica per la durata stessa del Consiglio Direttivo che li eleggono e sono rieleggibili.

Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione ;
- b. ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della Associazione;
- c. rappresenta la sintesi del sistema organizzativo dell'Associazione, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- d. presiede gli Organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- e. ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;

- f. può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze.
- g. ha funzioni di rapporti politico-istituzionale verso le istituzioni politiche, economiche e sociali, anche a supporto delle proprie eventuali sezioni;
- h. può adottare e proporre al Consiglio Direttivo attività e progetti;
- i. dà esecuzione alle delibere degli organi secondo le deleghe ricevute e verifica l'attuazione dei deliberati degli organi;
- j. . convoca le Assemblee e il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
- k. . assume eccezionalmente delibere spettanti al Consiglio Direttivo, aventi carattere d'urgenza e nell'impossibilità di riunire in tempo il Consiglio Direttivo, sottoponendole successivamente allo stesso per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento momentaneo del Presidente le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente o in sua assenza o mancanza della sua nomina dal membro del Consiglio Direttivo presente più anziano di età.

Venendo a mancare il Presidente e/o il Vicepresidente per dimissioni o decesso, Il Consiglio Direttivo si riunisce con urgenza per l'elezione di un nuovo Presidente e/o Vicepresidente, scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente e/o il Vicepresidente subentrati durante la durata del mandato decadranno al termine del mandato assieme agli altri componenti.

Articolo 19. Segretario - Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere cura le relazioni tra gli Associati e gli altri Organi Sociali, provvede al tesseramento degli Associati e cura la stesura dei verbali nelle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. E' responsabile della regolare tenuta della contabilità, prende in custodia i beni dell'Associazione e supporta il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

Provvede altresì alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su indicazione non vincolante del Presidente. La carica di Segretario/tesoriere ha una durata uguale a quella del Consiglio Direttivo che lo elegge e non è cumulabile con la carica di Presidente e Vicepresidente. In caso di dimissioni o decesso il Consiglio Direttivo provvede all'elezione di un nuovo Segretario-Tesoriere con urgenza.

Articolo 20. Presidenza onoraria

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la Presidenza onoraria a Associati che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e culturali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali, etici e simbolici del movimento degli Yoer.

Il Presidente Onorario partecipa ai lavori della Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 21. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'Articolo 14.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Associati.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utile generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive o Associato culturali, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

Articolo 22. Processi verbali

Di tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri sociali.

Articolo 23. Ricorsi

I Ricorsi per atti contrastanti allo Statuto sono demandate ad un Consiglio formato da una persona scelta dal Consiglio Direttivo, da una scelta del ricorrente e da una terza scelta di comune accordo della prime due persone. La decisione di detto Consiglio è inappellabile.

Articolo 24. Norme transitorie

Essendosi fortemente modificata la struttura degli organi sociali con l'approvazione del presente statuto rispetto al precedente, il Consiglio Direttivo in carica al momento della modifica dello statuto dovrà procedere alla convocazione entro 6 mesi dalla approvazione del presente statuto di una Assemblea con all'ordine del giorno anche l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo secondo le regole del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento se approvato. Se nello stesso periodo di sei mesi dovessero dimettersi uno o più componenti del Consiglio Direttivo in carica, il Consiglio Direttivo potrà continuare a operare fino alle elezioni senza reintegrare i componenti mancanti.

Articolo 25. Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Diritto Italiano.

.....